



La
Responsabilità
Giuridica



PREFAZIONE ED INTRODUZIONE

a cura del Presidente Francesco Falli
(falli.francesco@libero.it; ipasvisp@cdh.it)

Gentili colleghe e cari colleghi della newsletter,

la scelta di Patrizia, questo mese dedicata e rivolta al tema della responsabilità professionale (non certo esauribile, pur con le competenze della collega in materia di ricerca e *collazione di contributi*, con qualche pagina elettronica che ha, come noto, il semplice compito e obiettivo di stimolare la riflessione e la crescita della cultura professionale a 360° intesa) è una scelta scaturita da sollecitazioni di altri Infermieri, giustamente interessati all'argomento.

Ormai presidente da un certo numero di anni, ho attraversato la fase della scomparsa del mansionario (DPR 225 del 1974) per entrare, con le incertezze e le ampie zone grigie e di sovrapposizione, nel "fantascientifico" campo della moderna legislatura di riferimento professionale.

Mentre i modelli organizzativi non sono, ahimè, cambiati in gran parte del Paese, e si continua a esercitare l'attività di Infermiere come nel 1985, quando uno strumento rigido (il citato mansionario) costituiva e rappresentava l'unica fonte di riferimento normativo, ciò che è variato è il campo, vasto, di responsabilità professionale.

Patrizia qui ci offre uno spunto utile, non dirimente né esaustivo: e ciò, non certo per un suo limite, ma perché alla frequente domanda del collega preoccupato, in servizio al congestionato pronto soccorso, che chiede ansioso: "*...ma cosa mi succede se cade un paziente dalla barella e si fa male...?*" non vi può essere una risposta certa né definitiva. Di certo, se c'è una denuncia, qualcuno andrà a valutare ed esprimere un parere di giudizio sulla base di quelle norme che molti Infermieri italiani, nella migliore delle ipotesi, non considerano o non ritengono utili alla loro quotidianità.

Vi è da dire che se è molto cresciuto il livello delle responsabilità professionali (alcuni Infermieri, inseriti in certi settori, sono veramente più esposti di altri, si pensi a chi opera nel triage o sulle auto mediche, per fare un esempio fra i tanti; ma rischia anche chi è in servizio da solo durante l'effettuazione di terapie domiciliari) non è parimenti cresciuto il corrispondente (al rischio) parametro retributivo.

Più chiaramente: lo stipendio.

Questo è un campo che notoriamente non appartiene al mandato di un Ordine/Collegio professionale, ma di certo non possiamo credere che i vari aspetti del problema siano separabili né da affrontare, come troppo spesso avviene in Italia, in modo frazionato, schizofrenico, frastagliato.

Se c'è chi vuole offrirci uno stimolo, un parere, un suo vissuto sul tema, ci scriva: la nostra rivista vuole ospitare i contributi di tutti.

Grazie a tutti e a Patrizia, ovviamente, per prima.

Francesco Falli

(le altre newsletter a: www.ipasvi.laspezia.net > contributi

Oggi parliamo di **responsabilità**, dal punto di vista giuridico.
Ho deciso di affrontare quest'argomento, perché mi è stato espressamente richiesto da un collega.....

Buona lettura!

Patrizia Nunziante

"Ognuno con ogni diligentia possibile si guarderà di non trattare li poveri Infermi con mali portamenti, cioè usandoci male parole, et altre cose simili, ma più presto trattare con mansuetudine et charità... "
(San Camillo De Lellis)

Le parole chiave del professionista

Professionalità: l'area entro cui il sanitario può e deve muoversi consapevolmente

Autonomia: è il potere di scegliere il mezzo migliore; implica la possibilità di muoversi liberamente all'interno delle regole

Responsabilità: è il dovere di garantire il risultato migliore

Il professionista sanitario è passato dal prestare assistenza *al medico* al prestare assistenza **all'utente**, assumendo non più la responsabilità del semplice atto individuato da un mansionario nei confronti del medico, ma assumendo la responsabilità del percorso sanitario nei confronti della persona assistita.

Il professionista sceglie in autonomia e si assume la responsabilità delle sue scelte

Il tentativo che ogni professionista dovrebbe cercare di compiere è quello di un livello ottimale di sicurezza e di professionalità, pur sapendo di doversi assumere il peso e la responsabilità delle proprie azioni

*Gli operatori di una struttura sanitaria sono tutti portatori "ex lege" di una **posizione di garanzia**, espressione **dell'obbligo di solidarietà**, costituzionalmente imposto ex articoli 2 e 32 della Carta fondamentale, nei confronti dei pazienti, la cui salute essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l'integrità; e **l'obbligo di protezione dura per l'intero tempo del turno di lavoro**".*

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9739 dell'11 marzo 2005, esaminando diverse interessanti questioni riguardanti la responsabilità del personale medico e del personale sanitario.

Inoltre.....

*Gli operatori sanitari, di una struttura sanitaria sono tutti, "ex lege", portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei loro pazienti affidati, a diversi livelli, alle loro cure e attenzioni e, in particolare sono portatori **della posizione di garanzia**, che va sotto il nome di **posizione di protezione**, la quale, come è noto è contrassegnata dal dovere giuridico, incombente al soggetto, di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico, contro qualsivoglia pericolo, atto a minacciarne l'integrità (Cass. 447/2000)*

La responsabilità

E' opportuno, prima di affrontare il concetto giuridico di responsabilità, comprendere e avere coscienza che deve esistere all'interno di ogni persona che esercita una professione, a maggior ragione poi se si tratta di una professione intellettuale, una **cultura della responsabilità** ovvero un **concetto etico di responsabilità**.

Parlare di cultura della responsabilità, nel significato proprio di "**conoscenza**" della responsabilità, significa avere ben chiaro dentro la propria persona, quindi all'interno della formazione umana prima di tutto e poi professionale di ogni individuo, quali sono i propri precisi doveri, i propri diritti e quindi avere la piena consapevolezza del proprio operato.

Vediamo ora alcune definizioni, ricavate dal dizionario Treccani della lingua italiana:

Responsabilità (ant. **risponsabilità**) s. f. [der. di *responsabile*, sull'esempio del fr. *responsabilité*, che a sua volta è dall'ingl. *responsability*]. – **1. a. Il fatto, la condizione e la situazione di essere responsabile**: *assumersi, prendersi la r. delle proprie azioni; la r. di quanto è accaduto è tutta tua; ognuno deve accettare la sua parte di r.; non voglio alcuna r. in questa faccenda; hai una grossa r., stai attento; fare una dichiarazione, impegnarsi sotto la propria r.; la r. della casa è tutta sulle spalle di quella povera donna; come compito e settore specifico di cui si è responsabili: gli hanno affidato la r. del magazzino, del ramo*

Responsabile (ant. **risponsabile**) agg. [der. del lat. *responsum*, supino di *respondere* "rispondere" (propr. "che può essere chiamato a rispondere di

certi atti”), sull'esempio del fr. *responsable*]. – **1. a. Che risponde delle proprie azioni e dei propri comportamenti, rendendone ragione e subendone le conseguenze:** *ognuno è r. delle proprie azioni, degli atti che compie; sei tu r. (o anche, sostantivato, il o la responsabile) di quanto è accaduto; essere r. di fronte alla propria coscienza, davanti a Dio, verso la società, di fronte alla legge. Nell'uso giur., riferito a un soggetto che è chiamato a rispondere della violazione colposa o dolosa di un obbligo.*

La responsabilità, quindi, può essere immaginata come una sorta di vincolo, di rapporto che lega due soggetti, di cui uno danneggiante e l'altro danneggiato. In virtù ed in forza di questo vincolo, consacrato poi dalla legge, il danneggiante è tenuto a risarcire il danneggiato del danno che gli ha provocato con il suo comportamento. In sostanza, il principio di fondo che sta alla base di quanto affermato sopra, e che verrà poi trasfuso negli articoli di legge che si occupano della responsabilità, è il c.d principio *dett'alterum non ledere*, ovvero il divieto di offendere, il divieto di ledere il prossimo, l'obbligo del rispetto dell'altro, inteso come persona, e dei suoi beni e dei suoi valori.

Dal punto di vista giuridico si parla di **responsabilità professionale**, quando sia stata accertata la violazione di norme di condotta che possono tradursi in un illecito civile, penale e/o disciplinare.

Quindi, la responsabilità professionale dell'operatore sanitario nasce da una prestazione *inadeguata* che ha prodotto effetti negativi sulla salute dell'utente.

Ciò può comportare per l'infermiere – a seconda dei casi – un obbligo al risarcimento del danno, una condanna per reato o un provvedimento disciplinare.

I criteri guida sono definiti:

- Dal contenuto del profilo professionale
- Dalla formazione di base e post base
- Dal Codice Deontologico

I limiti sono definiti:

- Dalle competenze previste per i medici
- Dalle competenze delle altre professioni sanitarie

Il professionista sanitario riconosce **3 tipologie di responsabilità**:

- 1. PENALE**
- 2. CIVILE**
- 3. DISCIPLINARE**

LA RESPONSABILITA' PENALE

La *responsabilità penale* è costituita dall'obbligo di rispondere delle conseguenze di proprie azioni od omissioni previste dalla legge come reato

La responsabilità penale consegue alla commissione di un reato

I REATI

Si distinguono secondo la diversa specie delle pene in

- **Delitti**
- **Contravvenzioni**

Art 39 C.P.

Si differenziano in

- **Reati Comuni:** possono essere commessi da qualunque soggetto
Art. 589 C.P. (omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi e cinque anni

Art. 590 C.P. (lesioni personali colpose)

Chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309

- **Reati propri:** possono essere commessi da chi possiede particolari requisiti ART. 323 C.P. (Abuso d'ufficio)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti dalla legge, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

Un'ulteriore distinzione è quella esistente fra

- **REATI COMMISSIVI**
- **REATI OMISSIVI**

I REATI OMISSIVI si dividono in

1. **omissivi propri**
2. **omissivi impropri**

Reati omissivi propri

Consiste nel mancato compimento di un'azione imposta da una norma penale di comando, a prescindere dalla verifica di un evento come conseguenza della condotta omissiva (non faccio quello che devo, anche se non ne consegue un danno)

- **Art. 593 C.P. Omissione di soccorso**

“Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

- **Art. 365 C.P. Omissione di referto**

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a 516 euro.

Reati omissivi impropri

Si realizza quando l'evento lesivo dipende dalla mancata realizzazione di un'azione doverosa

- **Art. 40 C.P. “Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”**
- **Art. 443 C.P. (Commercio o somministrazione di medicinali guasti)**

“Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103

STRUTTURA DEL REATO

- 1. Elementi oggettivi**
- 2. Elementi soggettivi**

Elementi oggettivi

- **Condotta**
- **Evento**
- **Nesso di causalità**

CONDOTTA

Consiste sia in un “fare” (reati di azione) che in un “non fare”(reati di omissione)

EVENTO

E' il risultato della condotta umana, penalmente rilevante

RAPPORTO DI CAUSALITA'

ART. 40 C.P. (Rapporto di causalità)

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso , da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”

ART. 41 C.P. (Concorso di cause)

“Il concorso di cause, preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

La cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento.

Il nesso di causalità materiale rappresenta il legame che collega, in un vincolo di consequenzialità, un determinato evento ad una data azione od omissione umana, di cui l'evento è quindi il prodotto.

IL RAPPORTO DI CAUSALITA' NEI REATI OMISSIVI

Si tratta di verificare se la *condotta positiva* avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.

“In campo sanitario in base a quali elementi è possibile affermare che, se fosse stata somministrata una determinata terapia, sicuramente l'utente sarebbe sopravvissuto ovvero non sarebbero intervenute le alterazioni patologiche, di fatto, invece, manifestatesi?”

(Rodriguez)

Giudizio controfattuale

Occorre procedere a una ricostruzione astratta che ipotizzi realizzata la condotta positiva cui il soggetto era obbligato e che invece, nella realtà del caso, ha omesso.

Si immagina che il soggetto sia intervenuto nella serie causale compiendo l'azione cui sarebbe stato tenuto e si valuta l'incidenza causale di tale azione ipotetica, valutando l'efficacia a impedire l'evento.

(Rodriguez)

Occorre fornire la prova che un diverso comportamento del soggetto, avrebbe impedito l'evento con un **elevato grado di probabilità** prossima alla certezza e cioè, in termini percentuali, in alcuni casi vicino a cento

(Corte di Cassazione – Sezione unite 11.09.2002, n. 30328)

Elementi soggettivi

- **Dolo**
- **Colpa**
- **Preterizione**

LA COLPA

1. **colpa generica**
2. **colpa specifica**

COLPA GENERICA

- **Imprudenza:** avventatezza, eccessiva precipitazione, scarsa considerazione per gli interessi altrui
- **negligenza:** trascuratezza, insufficienza di attenzione, dimenticanza, svogliatezza, superficialità
- **imperizia:** deficienza di cultura professionale o di abilità tecnica o di esperienza specifica richiesta per l'esercizio di determinate professioni
- **inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline** di provenienza sia dall'autorità pubblica che da quella privata, sia di carattere generale che di carattere particolare

LA RESPONSABILITA' CIVILE

E' costituita dall'obbligo di rispondere delle conseguenze che la legge civile prevede per una condotta illecita che abbia provocato un danno

Obbligo di risarcire il danno a persona eventualmente cagionato dal sanitario nell'esercizio della sua professione

Presupposto della responsabilità civile è l'esistenza di un danno risarcibile.

Il giudizio di responsabilità civile ha lo scopo di trasferire il costo di un danno, dal soggetto che lo ha ingiustamente subito al soggetto che ne viene dichiarato responsabile.

Le norme basilari in tema di responsabilità civile sono, in materia **contrattuale**, l'art. 1218 c.c, secondo cui il debitore deve eseguire esattamente la prestazione dovuta e, in difetto, è tenuto al risarcimento del danno conseguente, e in quella **extra-contrattuale**, l'articolo 2043 c.c. in base al quale colui che cagiona da altri un danno ingiusto è tenuto a relativo risarcimento.

La responsabilità civile ha una preminente funzione risarcitoria o ripristinatoria

LA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile

Art. 1218 codice civile

DILIGENZA NELL'ADEMPIMENTO

Art. 1218 codice civile

Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

LA RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE

PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

GLI OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

Sono sanciti in parte da norme di diritto positivo (es., art. 53 d.lgs. 165/2001), in parte si ricavano dalla contrattazione collettiva (art. 28 ccnl 1994-97 come mod. dal ccnl 2002-05) e in parte da quanto sancito dal codice di comportamento (d.m. 28.11.2000)

- **OBBLIGO DI FEDELTA'**
- **OBBLIGO DI DILIGENZA**
- **OBBLIGO DI COLLABORAZIONE E DI IMPARZIALITA'**
- **OBBLIGO DI RISERVATEZZA**
- **OBBLIGO DI ESCLUSIVITA'**
- **OBBLIGO DI TENERE UNA CONDOTTA DECOROSA**
- **OBBLIGO DI OBEDIENZA**

OBBLIGO DI OBEDIENZA

- DPR 10/01/1957 n.3 Articolo 16 **Dovere verso il superiore.**

L'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni.

Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, l'impiegato rilevi difficoltà od inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà o

l'inconveniente. Parimenti per via gerarchica deve essere inoltrata ogni altra comunicazione od istanza dell'impiegato.

- DPR 10/01/1957 n.3 Articolo 17 **Limiti al dovere verso il superiore.**

L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.

L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

- Nelle more di reiterazione per iscritto, l'ordine deve comunque esser eseguito dal dipendente
(T.A.R. Basilicata, 6 agosto 1996, n. 227)

- Art. 28 CCNL – **Obblighi del dipendente**

Il dipendente deve in particolare:

eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che la disposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo.

EQUIPE E AFFIDAMENTO

All'interno dell'*equipe* vige il c.d. principio dell'affidamento.

Concetto di equipe in medicina: attività che comportano una contestuale prestazione diagnostico o terapeutica da parte di un gruppo di sanitari che svolgono insieme, ma con compiti differenziati, un determinato trattamento diagnostico o terapeutico.

(fonte: Fiori, *A. Medicina legale e delle Assicurazioni*, Vol. I pag. 523.),

Il principio dell'affidamento

Il principio dell'affidamento è un'eccezione alle regole generali del diritto.

Consiste nel principio in base al quale un soggetto può confidare nel comportamento *lecito* di altri soggetti.

Secondo il principio dell'affidamento ciascun componente dell'equipe può fare affidamento sul fatto che ognuno degli altri eseguirà in modo corretto i propri compiti

Nell'attività del lavoro di equipe la regola ordinaria è che ciascuno risponde solamente dell'inosservanza delle "*leges artis*" del proprio specifico settore, perché il lavoro in questione implica, per il suo stesso esito, fiducia nel corretto comportamento degli altri; di conseguenza ognuno risponderà, di norma, **del proprio operato**, ma non di quello degli altri

Nessun dovere od onere di sorveglianza o controllo dei colleghi incombe sui componenti dell'equipe, salvo che non sia proprio quello il compito che costituisce l'oggetto dell'apporto del singolo. In questo caso l'unico membro dell'equipe al quale incomberà un dovere di controllo sarà colui al quale tali compiti sono stati espressamente assegnati

Il capo dell'equipe – al quale viene attribuito un ruolo di controllo - normalmente ha l'obbligo di **prevedere ed evitare i comportamenti illeciti** degli altri membri dell'equipe.

Inoltre, insorge un **obbligo di controllo e di sorveglianza**, e quindi di intervento, quando lo stesso collegamento funzionale e ambientale, che contrassegna l'attività d'equipe, consenta al soggetto partecipante di constatare **circostanze che facciano prefigurare contegni scorretti e inadeguati** (es., percezione di altrui atteggiamenti distratti o incerti, o delle precarie condizioni fisiche di un membro dell'equipe) o di cogliere veri e propri **errori di condotta** in cui un membro dell'equipe sia incorso.

Bibliografia

Dispense di diritto amministrativo - Master in "Management scienze infermieristiche e ostetriche", Univ. di Genova –Avv. G. Barbieri

Dispense di Medicina Legale – Corso di Laurea in Infermieristica, Univ. di Genova –Dott. Falugiani

La responsabilità giuridica dell'infermiere- Azienda Sanitaria Locale di Rimini – Avv. G. Barbieri – Rimini 2003

L'evoluzione dell'autonomia e della responsabilità giuridica dell'infermiere e dell'ostetrica - Luca Benci

<http://www.altalex.com>

<http://www.treccani.it>

<http://www.infermierionline.net>

<http://www.aniarti.it>

<http://www.med.unibo.it>